

LEGA NAVALE ITALIANA – SEZIONE SAN FELICE CIRCEO
REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI
(Delibera del Consiglio Direttivo del 14 gennaio 2023)

Art. 1 – Premesse

Il Presidente della Sezione rende conto annualmente della propria gestione all'Assemblea dei Soci mediante la presentazione del bilancio consuntivo finanziario e patrimoniale (Art. 33.2, primo comma, del Regolamento allo Statuto della LNI).

In base ai principi di trasparenza che regolano la vita della Sezione, in aderenza con i valori che ispirano la LNI, con il presente regolamento si riconosce però ad ogni socio la facoltà di poter accedere ai documenti della Sezione medesima nel rispetto delle norme di legge, di regolamento e di statuto in quanto compatibili e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

La facoltà di accedere agli atti e documenti della Sezione deve essere infatti temperata con le disposizioni previste nel nostro ordinamento per la tutela dei dati e della privacy al fine di evitare nocumento alle persone e danno alla Sezione.

Art. 2 – Atti di libero accesso

Sono atti di libero accesso quelli che non riportano dati o informazioni la cui pubblicazione, riproduzione e divulgazione non comporti la violazione di nessuna norma posta dal nostro ordinamento a tutela delle informazioni o dei dati in essi contenuti o possa provocare nocumento alla Sezione.

In forza di quanto precedentemente disposto, sono atti di libero accesso:

- Lo Statuto e i Regolamenti della LNI;
- I Regolamenti emessi dalla Sezione;
- I verbali dell'Assemblea dei soci;
- I bilanci annuali.

Art. 3 - Atti con accesso limitato o condizionato

Sono atti con accesso condizionato o limitato tutti quei documenti che riportano dati o informazioni la cui pubblicazione, riproduzione e divulgazione comporti la violazione di norme previste dal nostro ordinamento per la tutela delle informazioni o dei dati in essi contenuti o possa provocare nocumento alla Sezione.

In forza di quanto precedentemente disposto, sono atti di accesso limitato o condizionato:

- I verbali del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali;
- Il Registro dei soci;
- Il Libro inventari;
- Atti, accordi, convenzioni, patti e contratti;
- Gli estratti conto e i documenti bancari;
- I documenti contabili di qualsiasi natura.

L'elenco degli atti con accesso limitato o condizionato deve ritenersi esemplificativo e non esaustivo e il Consiglio Direttivo, con propria delibera, può qualificare un determinato atto o documento come tale pur non essendo specificatamente incluso nella precedente elencazione.

Le richieste di accesso aventi ad oggetto tale tipologia di atti e documenti dovranno essere adeguatamente motivate affinché il Consiglio Direttivo possa valutare le ragioni a sostegno della domanda di accesso.

In particolare il richiedente dovrà dimostrare l'interesse diretto, concreto e attuale a ogni specifico documento al quale è chiesto l'accesso, essendo infatti esclusa la possibilità di controlli massivi e/o generici e/o generalizzati e/o indiscriminati sull'azione amministrativa e gestionale della Sezione, che sono invece demandati agli organi statuari.

Il Consiglio Direttivo, a suo esclusivo giudizio, potrà ritenere inadeguate le motivazioni a sostegno della domanda di accesso e, pertanto, potrà denegare l'accesso ovvero cassare e/o omettere parte del testo del documento richiesto. Avverso tale diniego potrà essere presentato ricorso al Collegio dei Probiviri della Sezione.

Inoltre, nel caso in cui la documentazione richiesta contenga informazioni riferite a soggetti terzi che dall'esercizio del diritto di accesso potrebbero vedere compromesso il proprio diritto alla riservatezza, la Sezione è tenuta a fornirne loro notizia, ed essi hanno la facoltà di formulare motivata opposizione entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, sulla quale il Consiglio Direttivo deciderà a suo insindacabile giudizio.

Art. 4 – Il richiedente l'accesso

Il socio che presenta una domanda di accesso agli atti e ai documenti della Sezione in base alle disposizioni contenute nel presente regolamento viene identificato quale Richiedente.

Art. 5 – Requisiti in capo al Richiedente per l'accesso

Il Richiedente per poter validamente presentare la domanda di accesso deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere socio della Sezione;
- b) Essere in regola con i pagamenti delle quote dovute alla Sezione, prima, durante e fino a conclusione del procedimento di accesso;
- c) Essere socio della Sezione ininterrottamente da almeno due anni consecutivi;

Deve inoltre dichiarare nella domanda di accesso di aver preso visione del presente regolamento e di accettare tutte le disposizioni in esso contenute.

Art. 6 – Domanda di accesso

La domanda di accesso è individuale e dovrà essere presentata dal socio mediante invio all'indirizzo di posta elettronica della Sezione e, per poter essere considerata valida, dovrà contenere tutte le dichiarazioni e l'indicazione dei requisiti previsti nel presente regolamento.

Nel caso in cui la domanda di accesso non riporti tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento, il Consiglio Direttivo provvederà ad invitare il Richiedente ad integrare l'istanza il quale dovrà provvedere entro e non oltre tre giorni dalla richiesta d'integrazione a pena di decadenza della medesima.

È facoltà del Consiglio Direttivo quella di predisporre uno specifico modello per le domande di accesso e di darne diffusione nei modi ritenuti più opportuni.

Art. 7 – Procedimento per gli atti di libero accesso

Per gli atti e i documenti di libero accesso elencati al precedente art. 2, il procedimento di accesso si conclude con la produzione della copia dall'originale dell'atto o del documento interessato mediante invio di file in formato pdf all'indirizzo di posta elettronica del Richiedente.

L'iter istruttorio entro il quale si deve concludere il procedimento di accesso è pari a trenta giorni dal momento di ricezione della domanda di accesso.

Gli atti e i documenti rilasciati in copia dall'originale a seguito del presente procedimento di accesso non potranno essere utilizzati dal Richiedente per fini altri se non quelli strettamente connessi all'interesse del socio della Sezione di conoscere gli atti e i documenti che ne riguardano la vita.

Art. 8 – Procedimento per gli atti con accesso limitato o condizionato

Per gli atti e i documenti di accesso limitato o condizionato elencati al precedente art. 3, il procedimento di accesso si conclude con la presa in visione degli stessi nei modi e nei termini definiti dal presente regolamento.

Gli atti e i documenti di accesso limitato non potranno essere riprodotti, pubblicati o divulgati, in qualsiasi modo o forma, neanche per estratto.

Sarà cura del Consiglio Direttivo, una volta accolta la domanda di accesso, comunicare al Richiedente, mediante invio di comunicazione all'indirizzo di posta elettronica, il giorno e l'ora in cui potrà essere effettuata l'operazione di presa visione degli atti e dei documenti richiesti.

L'assenza del Richiedente all'appuntamento per la presa visione comporterà la decadenza della domanda di accesso.

L'operazione di presa visione degli atti e dei documenti avviene presso i locali della Sezione e in presenza di uno o più membri del Consiglio Direttivo, che hanno il compito supervisionare ogni fase e di verificare che detta operazione avvenga nel rispetto delle disposizioni tutte contenute nel presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo potrà farsi assistere durante tutto il procedimento di presa visione da chiunque ritenga opportuno.

L'iter istruttorio entro il quale si deve concludere il procedimento di autorizzazione alla presa visione è pari a sessanta giorni dal momento di ricezione della domanda di accesso.

L'operazione di presa visione degli atti e dei documenti non potrà perdurare per più di due ore consecutive dal momento di inizio delle operazioni del giorno prefissato per l'accesso medesimo.

Tutte le operazioni di presa visione non potranno essere oggetto di ripresa video o audio e, comunque, non potranno essere oggetto di rappresentazione alcuna.

Alle operazioni di presa visione potrà essere presente unicamente il Richiedente, oltre naturalmente uno o più membri del Consiglio Direttivo e chiunque di cui quest'ultimo ritenga opportuna la presenza.

Il contenuto degli atti e documenti esaminati a seguito del presente procedimento di accesso deve rimanere riservato e il Richiedente non potrà divulgarlo in alcun modo.

Art. 9 – Violazione delle disposizioni in tema di accesso

Il Richiedente si impegna a rispettare tutti gli impegni e le disposizioni previste nel presente regolamento.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento costituisce violazione del rapporto fiduciario tra il socio richiedente l'accesso e la Sezione e sarà sanzionata in base alle procedure disciplinari stabilite nel Regolamento allo Statuto della LNI.